

FONDO DI ASSISTENZA DEI LAVORATORI FACI S.p.A.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art. 1 – Costituzione e denominazione

In data 20 maggio 1997, nell'intento di aderire al desiderio espresso dai dipendenti dell'Azienda, per accordo sindacale tra:

FACI S.p.A. rappresentata dal Rag. Raffaele Benvenuto e dal Dr. Modestino Cavaliere

e

le **R.S.U. aziendali di FACI S.p.A.** rappresentate da:

- **Filcea – C.G.I.L.** (nelle persone dei signori Maurizio Fuggetta, Giacomo Croce e Diego Goatelli)
- **Flerica – C.I.S.L.** (nelle persone dei signori Silvano Casagrande, Giorgio Mosto e Vincenzo Vadalà),

- **è stata costituita,**

ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione denominata "*Fondo di Assistenza dei lavoratori FACI S.p.A.*".

approvata

con assemblea indetta tra i lavoratori in data 20 maggio 1997,

lo statuto è stato modificato

- dall'assemblea straordinaria del 30 gennaio 1998;
- dall'assemblea straordinaria/referendum indetta tra gli associati in data 10/12/2010;

Lo Statuto dell'Associazione è di seguito definito. Le disposizioni applicative dello Statuto sono adottate mediante un Regolamento predisposto e approvato dal Consiglio.

Il Fondo è iscritto all'Anagrafe dei Fondi sanitari, come previsto dal D.M. salute del 31 marzo 2008 e D.M. 27.10.2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 – Terminologia

Nel presente Statuto valgono le seguenti espressioni:

- ♦ *Azienda*: la società FACI S.p.A.;
- ♦ *Fondo o Associazione*: il Fondo di Assistenza dei Lavoratori FACI S.p.A.;
- ♦ *R.S.U.*: le organizzazioni sindacali aziendali;
- ♦ *Associati*: gli Associati in servizio e in quiescenza;
- ♦ *Associato in servizio*: associato dipendente di FACI S.p.A. in servizio;
- ♦ *Associato in quiescenza*: associato ex dipendente di FACI S.p.A. in quiescenza;
- ♦ *Assemblea*: l'assemblea degli associati al Fondo;

- Familiari: per familiari s'intendono il coniuge dell'associato non legalmente separato o divorziato, il convivente more uxorio presente nello stato di famiglia e i figli legittimi, legittimati e adottivi;
- Superstiti: i coniugi degli associati non legalmente separati o divorziati o i conviventi presenti nello stato di famiglia, superstiti degli associati defunti;
- Consiglio: il Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- Revisore: il Revisore contabile del Fondo.
- Statuto: lo statuto del Fondo;
- Regolamento: il Regolamento applicativo dello Statuto.

Art. 3 – Sede e durata

- 1) L'Associazione ha sede presso gli uffici messi a disposizione dall'Azienda, in Carasco (GE).
- 2) La durata dell'Associazione è collegata alla presenza di iscritti aventi diritto all'erogazione delle prestazioni, salvo il suo anticipato scioglimento da deliberare secondo le norme del presente Statuto.

Art. 4 – Finalità

1. Il Fondo, ferma restando la centralità e l'opportunità della fruizione delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Pubblico, ha lo scopo esclusivo di provvedere, nei limiti della contribuzione stabilita, al rimborso delle spese di assistenza sanitaria, nonché di assistenza socio-sanitaria e sociale, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento, a favore degli associati e del loro nucleo familiare, dei superstiti al momento del decesso dell'associato.
2. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse e all'erogazione delle prestazioni, nell'esclusivo interesse degli associati, secondo quanto disposto dal presente statuto e/o dalla normativa in materia tempo per tempo vigente.
3. Lo scopo dianzi enunciato si realizza attraverso:
 - la partecipazione alla spesa sanitaria sostenuta mediante l'erogazione di prestazioni integrative, aggiuntive e/o sostitutive del Servizio Sanitario Pubblico;
 - il concorso alle spese di assistenza socio-sanitaria, sociale e/o di assistenza alla persona, finalizzate al recupero della salute dei soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio ovvero per mancanza di autosufficienza nell'espletamento delle attività quotidiane.
4. Le predette finalità si realizzano con l'erogazione a favore degli associati di prestazioni attuabili in forma sia diretta (mediante l'erogazione diretta da parte del Fondo di rimborsi delle spese e/o sussidi sostitutivi) sia indiretta, mediante la sottoscrizione di contratti di assicurazione e convenzioni con primarie Compagnie di Assicurazione e/o soggetti autorizzati ad assumere tali rischi. In caso di contratti di assicurazione e convenzioni con compagnie di assicurazione, per le obbligazioni sottostanti il Fondo agisce in nome proprio e per conto dei richiedenti.
5. Le prestazioni idonee a realizzare tali finalità sono dettagliate nell'art. 12 del presente Statuto e disciplinate nel Regolamento.
6. Il Fondo può svolgere esclusivamente attività che siano connesse al raggiungimento della finalità di cui al presente articolo.
7. Il Fondo è apartitico e non ha finalità di lucro. Esso è retto da principi di mutualità e solidarietà e nell'ambito di tali principi si ispira a rigorosi criteri di equità.
8. In base alla normativa tempo per tempo in vigore è facoltà del Fondo attivare forme di separazione amministrativa, contabile e patrimoniale dedicate alle singole attività indicate nei commi di cui sopra.
9. Durante la vita del Fondo, non potranno essere distribuiti a titolo di partecipazione ad utili, rimborsi di accantonamenti per recesso, rimborsi di versamenti agli eredi, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, o qualsiasi posta facente parte del patrimonio.

Art. 5 – Associati

Hanno diritto di aderire al Fondo in qualità di associati:

- a) tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato dall'Azienda che hanno superato il periodo di prova;
- b) tutti i dipendenti assunti a tempo determinato purché la durata di tale contratto sia almeno pari a 12 mesi al netto del periodo di prova (anche per effetto di eventuali proroghe o più periodi consecutivi);
- c) i seguenti associati in quiescenza:
 - I. gli associati che, maturata un'iscrizione ininterrotta al Fondo di almeno 5 (cinque) anni, cessano dal servizio e sono assegnatari, senza soluzione di continuità, di una pensione dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (INPS);
 - II. gli associati che, indipendentemente dal periodo di iscrizione al Fondo, cessano dal servizio e percepiscono una pensione di invalidità;
 - III. gli associati che, maturata un'iscrizione ininterrotta al Fondo di almeno 5 (cinque) anni, cessano dal servizio per "esodo anticipato" di cui all'art. 8 del presente Statuto. Nell'esodo anticipato si può comprendere la cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria o altra forma di accompagnamento al pensionamento concordata aziendalmente.

Art. 6 – Adesione e recesso dal Fondo

1. L'adesione al Fondo è libera e volontaria e comporta l'integrale accettazione dello Statuto e del Regolamento.
2. L'adesione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta utilizzando il modulo predisposto dal Fondo che deve pervenire allo stesso entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di assunzione.
3. L'adesione al Fondo sia per gli associati in servizio sia per gli associati in quiescenza è possibile soltanto alla condizione di aprire o ad essere già in possesso di un conto corrente bancario, preferibilmente nell'Istituto Bancario utilizzato dal Fondo.
4. Nei casi di pensionamento, riconoscimento di pensione di invalidità o di esodo anticipato, il rapporto di associazione si interrompe salvo presentazione di apposita domanda scritta che deve pervenire al Fondo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pensionamento, riconoscimento di pensione di invalidità o di esodo anticipato.
5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, l'associato deve allegare anche copia della richiesta di pensionamento inoltrata all'Ente pensionistico di riferimento.
6. L'adesione si perfeziona con il versamento della prima quota associativa a carico dell'associato e dell'Azienda, da versare secondo le modalità e i tempi indicati nel Regolamento.
7. Se la richiesta di adesione è presentata oltre il termine previsto ovvero se il rapporto di associazione si scioglie ai sensi dell'art. 10, non è ammessa l'iscrizione successiva al Fondo, salvo apposita deroga deliberata dal Consiglio e con votazione unanime di tutti suoi componenti.
8. Non è consentita l'adesione al Fondo ai cittadini italiani o stranieri il cui rapporto di lavoro si costituisca all'estero. Tuttavia il Consiglio può concedere apposita deroga con votazione unanime di tutti suoi componenti.
9. Nel caso di iscrizione al Fondo di dipendenti provenienti da società incorporate, scisse, conferite o diversamente acquisite dall'Azienda, è riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso l'azienda di origine.
10. Il recesso dell'associato è consentito in qualsiasi momento e deve essere comunicato al Fondo attraverso una dichiarazione scritta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Fondo. In questo caso non è ammessa la reinscrizione successiva al Fondo, salvo apposita deroga deliberata dal Consiglio e con votazione unanime di tutti suoi componenti.
11. L'Azienda comunica al Fondo i dati anagrafici, retributivi, contributivi degli associati in servizio e dei cessati e ogni altra informazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione e per determinare le contribuzioni al Fondo, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali prevista dal D.L. 30 giugno 2003 n.196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) e successive modificazioni.

Art. 7 – Esclusione dell'associato

- 1) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio, nei seguenti casi:
 - a) associato che abbia perduto uno o più requisiti per l'ammissione all'Associazione;
 - b) associato insolvente verso il Fondo;
 - c) grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio o dell'Assemblea.
 - d) In caso di accertamento di comportamenti dolosi da parte dell'associato finalizzato, in qualunque modo, ad acquisire prestazioni/rimborsi non dovute, ovvero ad evadere le prescritte contribuzioni per più di 3/6 mesi o per grave inosservanza delle norme dello Statuto/Regolamento, delle deliberazioni degli organi dell'associazione.
- 2) La deliberazione di esclusione dell'associato deve essere comunicata dal Presidente all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro 15 (quindici) giorni dalla deliberazione, all'ultimo indirizzo noto dell'associato. L'esclusione ha effetto dalla data di ricevimento della lettera raccomandata.
- 3) La delibera di esclusione può essere impugnata dall'interessato davanti al Collegio arbitrale entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento della notifica, avvalendosi della clausola di cui all'articolo 30 del presente Statuto.
- 4) La deliberazione diventa efficace con la notifica all'interessato, effettuata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, della decisione arbitrale di cui all'art. 30 del presente Statuto. L'impugnativa della deliberazione da parte dell'interessato ha effetto sospensivo dell'esclusione.
- 5) L'esclusione dell'associato di cui al presente articolo non dà diritto ad alcun rimborso dei contributi versati.

Art. 8 – Esodo anticipato

Nel caso di esodo anticipato previsto da accordi tra le R.S.U. aziendali e/o da contratti collettivi nazionali di categoria, che determini l'interruzione del rapporto di lavoro tra l'associato e l'Azienda senza che l'associato abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità erogate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (INPS), l'associato ha diritto a rimanere iscritto al Fondo purché:

- a) presenti al Fondo esplicita richiesta scritta ai sensi dell'art. 6;
- b) durante il periodo di iscrizione al Fondo non svolga attività lavorativa retribuita.

Art. 9 – Familiari fiscalmente a carico, familiari non fiscalmente a carico e superstiti

1. L'associato può ottenere le prestazioni previste dallo Statuto e dal Regolamento anche a favore dei familiari fiscalmente a carico, in breve anche "familiari a carico", così come individuate nell'art. 12, comma 3, lettera A, del presente Statuto e dei familiari fiscalmente non a carico, in breve anche "familiari non a carico", così come individuate nell'art. 12, comma 3, lettera B del presente Statuto, mediante apposita richiesta scritta, corredata della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di seguito indicati nonché dello status fiscale di familiare a carico in base alla normativa vigente. Gli organi del Fondo possono chiedere la presentazione di documentazione suppletiva.
2. Il diritto dell'associato ad ottenere le prestazioni del Fondo, per i familiari a carico ed i familiari non a carico, cessa con lo scioglimento del rapporto di associazione di cui all'art. 10 del presente Statuto.
3. Sono familiari a carico i soggetti che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle seguenti lettere a) e b).
 - a) Sono considerati familiari a carico:
 - il coniuge non divorziato e non legalmente separato e il/la convivente more uxorio;
 - I figli legittimi, legittimati e adottivi che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1) inabilità totale al lavoro;
 - 2) età inferiore ai 20 anni oppure età inferiore ai 28 anni, nel caso di studenti regolarmente iscritti a Scuole Statali, parificate o legalmente riconosciute, anche comunitarie, a Istituti equiparati,

anche comunitari, a Università, anche comunitarie, a corsi di specializzazione post universitari, anche comunitari e extra UE. I figli non studenti o fuori corso sono comunque considerati a carico fino al compimento del 28° anno di età.

b) I soggetti di cui alla precedente lettera a) rientrano nella fattispecie di familiari a carico a condizione che i redditi individuali di ciascuno di essi, previsti nell'anno in cui è emesso il giustificativo di spesa ed escluse comunque le pensioni di reversibilità, non superino i limiti reddituali previsti dalla normativa fiscale tempo per tempo in vigore e non siano titolari di reddito d'impresa commerciale o agricola o di lavoro autonomo prodotti anche in forma associata.

c) I figli che prestano servizio di leva o sostitutivo, in presenza delle condizioni previste alle precedenti lettere a) e b), si considerano a carico.

4. Il Fondo ha diritto alla ripetizione delle prestazioni erogate in caso di verifica della insussistenza dei requisiti indicati nel comma 3 del presente articolo.

5. In caso di decesso dell'associato, i familiari a carico mantengono il diritto alle prestazioni del Fondo come superstiti con l'obbligo di contribuzione come stabilito dall'art. 11, mentre i familiari fiscalmente non a carico mantengono il diritto alle prestazioni solo se erogate mediante convenzione assicurativa.

In caso di morte dell'associato il Fondo comunica agli eredi la documentazione necessaria per l'attivazione delle prestazioni a favore dei superstiti aventi diritto. Il rappresentante degli stessi superstiti (coniuge superstite, tutore, ecc.) deve inoltrare al Fondo la dichiarazione e la documentazione attestante la qualifica di superstite entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della comunicazione sopra indicata. In caso di più superstiti la comunicazione deve indicare l'elenco di tutti i soggetti aventi diritto alle prestazioni.

In caso di superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa fiscale tempo per tempo in vigore, escluse le pensioni di reversibilità, il superstite viene escluso da ogni prestazione, senza possibilità di riammissione

6. Sono considerati familiari fiscalmente non a carico i seguenti soggetti che superano il limite di reddito fiscale previsto dalle norme sul reddito tempo per tempo vigenti:

- 1) il coniuge e il/la convivente more uxorio;
- 2) i figli conviventi.

La condizione di convivenza deve risultare dallo Stato di Famiglia.

7. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei familiari a carico e non a carico si precisa che:

- non perde il diritto alle prestazioni il figlio che venga affidato al coniuge non associato;
- in caso di separazione o divorzio, i figli minori s'intendono comunque a carico dell'associato al Fondo;
 - il figlio di genitori ambedue associati è convenzionalmente a carico della madre, salvo diversa comunicazione;
- Il diritto dei familiari a beneficiare delle prestazioni del Fondo cessa, di regola, con la risoluzione del rapporto di associazione;
- Il familiare superstite non subentra in alcun modo nel rapporto di associazione del de cuius.

8. Cessa il diritto alle prestazioni il coniuge dell'associato/a deceduto che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e i figli eventualmente nati da tale matrimonio.

Art. 10 – Scioglimento del rapporto di associazione

1. Il rapporto tra l'associato e l'associazione Fondo è sciolto:

- a) per recesso volontario da parte dell'associato per se o per i familiari, da comunicare al Fondo con lettera scritta.
- b) per risoluzione del rapporto di lavoro non dovuto a esodo anticipato o pensionamento, senza contestuale erogazione di una pensione dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (INPS);
- c) per decesso dell'associato;
- d) per esclusione, perfezionata ai sensi dell'art. 7, del presente Statuto;
- e) per ogni altra causa di perdita dei requisiti di partecipazione.

2. Lo scioglimento del rapporto di associazione:

- a) determina la cessazione dell'obbligo alla contribuzione sia a carico del lavoratore sia a carico della Società;
- b) determina la cessazione delle prestazioni;
- c) non dà diritto ad alcun rimborso dei contributi versati;
- d) esclude qualsiasi diritto dell'associato, sul patrimonio del Fondo;
- e) esclude la possibilità di reinscrizione al Fondo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 10.

3. Nel caso di scioglimento del Fondo, è escluso qualsiasi diritto dell'associato sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 – Contribuzione ed altre entrate

1. La contribuzione al Fondo è costituita:

- a) dai contributi a carico della FACI, nella misura stabilita dagli accordi sindacali aziendali;
- b) dai contributi a carico degli associati, dei superstiti e dei familiari;
- c) costituiscono altresì altre entrate del Fondo tutti gli altri proventi da destinarsi all'assistenza sanitaria, diretta ed indiretta, nonché all'assistenza sociale.

Costituiscono altresì altre entrate destinate all'assistenza indiretta a favore dei familiari fiscalmente non a carico, i versamenti effettuati dagli associati e dai superstiti per la stipula delle coperture assicurative richieste. Le stesse vengono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

2. Le tipologie e la misura della contribuzione a carico degli associati, dei familiari, dei superstiti e delle altre entrate sono determinate dal Consiglio e disciplinate nel Regolamento.

3. Costituiscono altre entrate destinate all'assistenza diretta:

- gli interessi, i premi, le rendite e gli altri frutti derivanti dall'investimento delle disponibilità accantonate o imputate a tali finalità;
- le donazioni, le elargizioni e le disposizioni di ultima volontà a ciò finalizzati;
- i contributi straordinari a ciò finalizzati;
- i versamenti volontari finalizzati all'assistenza diretta.

5. Costituiscono altre entrate destinate all'assistenza indiretta:

- gli interessi, i premi, le rendite e gli altri frutti derivanti dall'investimento delle disponibilità accantonate o imputate a tali finalità;
- le donazioni, le elargizioni e le disposizioni di ultima volontà a ciò finalizzati;
- i contributi straordinari a ciò finalizzati;
- i versamenti volontari degli associati, aventi come scopo l'integrazione delle polizze assicurative, disciplinati e contabilizzati in base a quanto previsto dal regolamento.

6. Costituiscono entrate destinate all'assistenza sociale, socio-sanitaria e alla persona:

- gli interessi, i premi, le rendite e gli altri frutti derivanti dall'investimento delle disponibilità accantonate o imputate a tali finalità;
- le donazioni, le elargizioni e le disposizioni di ultima volontà a ciò finalizzati;
- le sanzioni comminate dall'Azienda ai propri dipendenti in base al regolamento aziendale;

7. I contributi degli associati in servizio sono versati al Fondo dalla Società FACI S.p.A., con cadenza mensile, con la stessa valuta dello stipendio ed entro l'ultimo giorno del mese di competenza. La contribuzione deve essere versata presso l'Istituto Bancario indicato dal Fondo, a mezzo flusso bancario autorizzato e utilizzando le coordinate bancarie comunicate.

Art. 12 – Prestazioni

1. Le prestazioni erogate dal Fondo hanno carattere esclusivamente economico e sono stabilite con apposito Regolamento delle prestazioni approvato ed aggiornato dal Consiglio.

2. Il Fondo eroga agli associati e ai familiari un contributo economico:

- a) per le spese sanitarie e parasanitarie sostenute;
- b) per le prestazioni di medicina preventiva;
- c) straordinario riferito a spese, di natura sanitaria, e non, eccedenti il rimborso ordinario previsto dal Regolamento. La concessione deve essere deliberata all'unanimità da tutti i componenti

il Consiglio presenti alla riunione che è costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei consiglieri in carica;

d) per le spese socio-sanitarie, e di assistenza sociale e alla persona, nei limiti previsti dal Regolamento

e) per le altre spese non individuate nelle lettere precedenti e deliberate all'unanimità dal Consiglio.

3. Prestazioni erogabili:

A. **Prestazioni dirette** a favore degli associati, dei familiari a carico e dei superstiti:

1. ricoveri in presidi ospedalieri e interventi ambulatoriali;
2. contributo per cure e protesi dentarie;
3. contributo per apparecchi ortodontici;
4. contributo per lenti correttive;
5. contributo per protesi e presidi;
6. contributi spese per altre prestazioni sanitarie (es. visite mediche e altre prestazioni, psicoterapia/psichiatria, prestazioni fisiche e riabilitative, cure idroponiche e termali, ecc.);
7. rimborso dei tickets;
8. prestazioni di medicina preventiva;
9. prestazioni straordinarie una tantum;
10. altre prestazioni di volta in volta deliberate dal Consiglio.

B - Prestazioni indirette a favore degli associati, dei familiari a carico e non e dei superstiti

Vengono definite dal Consiglio, mediante la stipulazione di apposite convenzioni/contratti con primarie Compagnie di Assicurazioni.

I rimborsi vengono erogati nei tempi e con le modalità previste dalla convenzione assicurativa.

E' facoltà del Consiglio determinare un contributo annuo/mensile da destinare alla copertura del premio assicurativo a carico degli aderenti.

C) Prestazioni di assistenza sociale, socio-sanitaria e di assistenza alla persona, vengono erogate a favore dei beneficiari in base a quanto stabilito dal Regolamento.

4. I plafonds delle prestazioni erogate direttamente dal Fondo (con cadenza annuale o biennale) vengono riconosciuti ai beneficiari in proporzione (calcolato in dodicesimi o ventiquattresimi) al periodo temporale intercorrente tra la data di adesione e la data di scadenza del plafond di riferimento.
5. Le specifiche prestazioni ed i relativi limiti sono disciplinati dal Regolamento.
6. Le variazioni apportate al Regolamento delle prestazioni devono essere comunicate tempestivamente agli associati mediante pubblicazione nelle bacheche aziendali o tramite mail ove possibile e pubblicate sul sito WEB del Fondo e hanno effetto dal 1° gennaio successivo alla delibera attuativa delle modifiche tariffarie adottate dal Consiglio. In casi straordinari il Consiglio può determinare decorrenze diverse.
7. E' fatta salva la possibilità di prevedere altre prestazioni, non ricomprese nelle categorie di cui al precedente comma 3, lettere A) e B).
8. La tipologia, il plafond e la cadenza delle prestazioni possono essere riviste, sospese o annullate in qualsiasi momento dal Consiglio in base alla situazione finanziaria del Fondo.

Art. 13 - Modalità e limiti delle prestazioni

1. Nel caso di assistenza diretta, le prestazioni a favore dei nuovi associati e dei loro familiari a carico sono subordinate ad un periodo di carenza di 3 (tre) mesi dalla data di iscrizione al Fondo.

2. In conseguenza dell'applicazione del periodo di carenza previsto al precedente comma 1, i nuovi associati e i loro familiari, dalla data di iscrizione, non beneficeranno nei mesi indicati delle prestazioni assistenziali dirette indicate nel Regolamento.

3. Non è ammesso il riscatto del periodo di carenza previsto al punto 1, ad esclusione dei lavoratori provenienti da operazioni societarie straordinarie definite dagli accordi sindacali aziendali.

4. I figli nati, legittimati e/o adottati, dichiarati fiscalmente carico, durante il decorso del periodo di carenza dell'associato, seguono il periodo di carenza dell'associato stesso.

5. I figli nati, legittimati o adottati, dichiarati fiscalmente carico, dopo il decorso del periodo di carenza dell'associato non hanno carenza.

6. Il figlio nato, legittimato o adottato, dichiarato fiscalmente a carico, deve essere comunicato al Fondo, con apposito modulo, entro tre (3) mesi dalla nascita/legittimazione o adozione. Se la comunicazione scritta inviata dall'associato è successiva ai tre mesi, si applica la carenza prevista al precedente comma 1.
7. Il coniuge o il/la convivente more uxorio dichiarato fiscalmente a carico dell'associato durante o dopo il decorso del periodo di carenza dell'associato, ha i periodi di carenza previsti al precedente comma 1. In ogni caso, la carenza decorre dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo. In caso di superamento del limite di reddito fiscale, vengono sospese sia la contribuzione sia le prestazioni dirette riferite al familiare a carico. La ripresa del diritto alle prestazioni, se previste, non dà luogo ad un nuovo periodo di carenza.
8. I dipendenti assunti a tempo determinato (per un periodo superiore ai tre mesi), se confermati a tempo indeterminato, non hanno il periodo di carenza.

Art. 14 – Patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo è costituito dai beni a qualsiasi titolo acquisiti dal Fondo o di cui l'Associazione ha ottenuto la disponibilità ed è rappresentato dai fondi di riserva.

I fondi di riserva si movimentano in relazione ai rispettivi avanzi e disavanzi di esercizio.

2. I Fondi di riserva del patrimonio possono essere:

a) Fondo per assistenza diretta

Il Fondo di riserva non può essere inferiore al **50** per cento e non può essere superiore **al'100** per cento delle prestazioni dirette annue complessive, liquidate nell'esercizio precedente. In caso di mancato rispetto dei predetti limiti, il Consiglio deve predisporre idoneo piano di reintegro o di utilizzo del Fondo.

b. Fondo per assistenza indiretta

Il Fondo di riserva è costituito per fare fronte agli impegni futuri di assistenza indiretta attuati mediante gestione assicurativa:

- delle prestazioni;
- per la copertura della non autosufficienza (LTC);
e non può essere superiore ad Euro **20.000 (ventimila)**.

c. Fondo per assistenza sociale, socio sanitaria e di assistenza alla persona

Il Fondo di riserva è costituito per fare fronte agli impegni **futuri** e non può essere superiore ad Euro **10.000 (diecimila)**.

d. **Riserva disponibile:** è alimentata dalle eventuali eccedenze positive del rendiconto annuale. La riserva può essere liberamente impiegata dal Consiglio nei limiti della finalità del Fondo.

Le riserve di cui al punto 2 sono alimentate dagli accantonamenti proposti dal Consiglio.

La riserva può essere impiegata dal Consiglio per fronteggiare eventuali e imprevedute difficoltà finanziarie. Inoltre può essere utilizzata per coprire, provvisoriamente, eventuali maggiori costi per prestazioni sostenute nell'anno rispetto a quelli stimati nel bilancio di previsione. In questo caso il Consiglio deve adottare quanto prima provvedimenti per la ricostruzione della riserva.

Le eventuali eccedenze positive del rendiconto annuale vengono distribuite, su proposta del Consiglio, nei fondi di riserva.

Art. 15 – Investimenti

1. Le attività e le immobilizzazioni sono costituite da:

- beni mobili e/o immobili di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o di cui ottenga la disponibilità;
- titoli di stato o similari;
- depositi bancari;
- altri investimenti con basso rischio di perdita del capitale.

2. Il Consiglio può acquistare beni mobili e/o software funzionali al perseguimento della finalità del Fondo nel limite massimo di Euro 10.000 (diecimila).

Art. 16 – Organi dell’Associazione

Sono organi del Fondo:

- a) l’assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Revisore Contabile.

Art. 17 – Assemblea degli associati

- 1) L’assemblea è composta dagli associati che sono iscritti nel libro degli associati e che sono in regola con il versamento dei contributi.
- 2) I familiari e i superstiti non hanno diritto di voto in quanto non associati.
- 3) L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
- 4) Sono di competenza dell’assemblea ordinaria:
 - I. la determinazione dell’indirizzo generale del Fondo;
 - II. l’approvazione del bilancio annuale di previsione;
 - III. l’approvazione del bilancio consuntivo annuale;
 - IV. la determinazione dei criteri generale del Regolamento;
 - V. la nomina del Revisore indicato dall’azienda;
 - VI. l’esclusione di un associato su proposta del Consiglio;
 - VII. l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e/o del Revisore;
 - VIII. sulla modifica del Regolamento elettorale;
 - IX. sugli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio.

L’assemblea straordinaria anche in forma referendaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio;
- sulla nomina/elezione di due membri del Consiglio di competenza degli associati;
- sullo scioglimento del Fondo, la nomina, la revoca e i poteri dei liquidatori.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile.

L’assemblea è convocata dal Consiglio almeno otto giorni prima di quello della seduta, mediante affissione di avviso presso le bacheche situate nei locali dell’Azienda e ove possibile via mail. L’avviso deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza, in prima ed in eventuale seconda convocazione, e l’ordine del giorno.

L’assemblea deve inoltre essere convocata quando lo richiedano per iscritto indicando le motivazioni e gli argomenti all’ordine del giorno:

- a) il Revisore;
- b) almeno 1/5 (un quinto) degli associati;
- c) almeno 2 (due) dei consiglieri.

I richiedenti di cui alle lettere a), b) e c) devono indicare per iscritto al Consiglio gli argomenti da trattare.

La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso il Consiglio non provveda a convocare l’assemblea, la stessa viene convocata dal Revisore.

La convocazione del referendum spetta al Consiglio nei termini e con le modalità deliberati dal Consiglio stesso. Nel caso il Consiglio non provveda a convocare il referendum, lo stesso viene convocato dal Revisore.

Gli associati, tranne i consiglieri, possono delegare altri associati a farsi rappresentare in assemblea.

Ogni associato può essere portatore di non più di 5 deleghe.

il Consiglio può decidere di non convocare l’assemblea e di rimettere la decisione agli associati mediante referendum.

Art. 18 – Deliberazioni dell’assemblea

L’assemblea ordinaria è validamente costituita:

- ♦ in prima convocazione quando sono presenti, fisicamente o per delega, la maggioranza degli associati aventi diritto di voto;
- ♦ in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- ♦ in prima convocazione se sono presenti in proprio o per delega almeno i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto;
- ♦ in seconda convocazione, se sono presenti in proprio o per delega almeno 1/3 (un terzo) di essi, salvo nel caso di scioglimento per il quale necessitano sempre almeno i ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati, fatta eccezione per la delibera di scioglimento del Fondo, per la quale la maggioranza è costituita dai ¾ (tre quarti) dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di ambedue l'assemblea è presieduta dal consigliere più anziano.

Il segretario del Consiglio, o in sua assenza la persona designata dal Presidente, funge da segretario. Il segretario redige il verbale.

Art. 19 - Referendum

Il Consiglio può indire il referendum in sostituzione dell'assemblea ordinaria o straordinaria, come previsto all'art. 17.

Hanno diritto al voto gli associati che hanno titolo a partecipare all'assemblea.

Nel caso di referendum sostitutivo di assemblea ordinaria, la consultazione è valida se vota almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto. Il referendum è approvato con il consenso di almeno il cinquanta per cento più uno dei votanti.

Nel caso di referendum sostitutivo di assemblea straordinaria, il referendum è valido se:

- ♦ votano almeno i ¾ (tre quarti) degli aventi diritto al voto nel caso di scioglimento del Fondo.
- ♦ votano almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto negli altri casi.

Il referendum è approvato con il consenso di almeno i ¾ (tre quarti) dei votanti, nel caso di scioglimento del Fondo e di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei votanti, negli altri casi.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione formato da quattro membri:

- ♦ due designati dall'Azienda, anche tra non associati;
- ♦ due eletti dagli associati tra gli iscritti al Fondo aventi diritto di voto, mediante assemblea o referendum da svolgersi secondo quanto previsto dal Regolamento.

Nella sua prima adunanza, il Consiglio elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente e il tesoriere. Il Consiglio nomina inoltre il segretario, che può anche non essere consigliere.

I membri restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del rendiconto consuntivo del terzo anno e sono rieleggibili.

Per i consiglieri eletti dagli associati, lo scioglimento del rapporto di associazione comporta la decadenza dall'incarico.

Il consigliere che per 3 (tre) volte consecutive non partecipa alle sedute consiliari senza giustificato motivo, decade dopo la ratifica da parte del consiglio, che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'ultima assenza. Sono considerate assenze giustificate quelle per ferie e per malattia.

Il consigliere può liberamente dimettersi in ogni momento. Le dimissioni hanno effetto dopo la ratifica da parte del Consiglio, da effettuarsi entro 30 giorni dalla loro ricezione.

Se un consigliere si dimette, decade o decede, l'organo è ricostruito come segue:

- ♦ se il consigliere venuto meno era stato designato dall'Azienda, il sostituto è nominato dall'Azienda stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di dimissione, decadenza o decesso;

- ◆ se il consigliere venuto meno era stato eletto dagli associati, è nominato al suo posto il primo dei non eletti. Nel caso di mancanza di non eletti, il Consiglio deve indire il referendum per la nomina dei consiglieri mancanti entro 15 (quindici) giorni dalla data di dimissione, decadenza o decesso.

Il nuovo consigliere resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Nel solo caso di dimissioni, le cariche di consigliere, presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere sono prorogate fino alla nomina dei sostituti.

Ai consiglieri non spetta alcun compenso, salvo il rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

I consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 211 del 14 gennaio 1997 e successive modificazioni e integrazioni. Costituisce altresì presupposto di decadenza la sussistenza, in capo a ciascun consigliere, delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 8 del Decreto del Ministero del Tesoro del 21.11.1996, n. 703. La sostituzione è effettuata alla prima adunanza utile.

Art. 21 – Attribuzioni del Consiglio

- 1) Il Consiglio provvede alla gestione del Fondo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, fatta eccezione per le decisioni che la legge e/o lo Statuto riservano all'assemblea degli associati.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) amministra il Fondo;
 - b) incarica i consiglieri addetti al controllo delle prestazioni previste dal Regolamento;
 - c) approva il progetto di Bilancio annuale di previsione;
 - d) approva il progetto di Bilancio consuntivo annuale;
 - e) delibera sulle modifiche dello Statuto da sottoporre all'assemblea degli associati;
 - f) delibera sulle modifiche del Regolamento delle Prestazioni del Fondo nel rispetto dei criteri generali approvati dall'assemblea;
 - g) delibera sulla nomina di Commissioni consultive di carattere straordinario o permanente e sull'attribuzione di particolari incarichi;
 - h) convoca le assemblee;
 - i) indice i referendum;
 - j) applica le norme statutarie e dei regolamenti;
 - k) propone lo scioglimento del rapporto di associazione;
 - l) delibera l'accettazione di donazioni, elargizioni, disposizioni di ultima volontà;
 - m) determina l'ammontare della quota del contributo a carico dell'Azienda, destinato alla assistenza indiretta, secondo quanto statuito all'art. 11 del presente statuto;
 - n) la determinazione della percentuale di accantonamento annuo da destinare alle riserve;
 - o) la gestione delle riserve disponibili;
 - p) delibera l'attivazione delle forme di separazione amministrativa, contabile e patrimoniale di cui all'art. 4 del presente statuto;
 - q) delibera la sospensione/esclusione dell'associato di cui all'art. 7 del presente statuto;
 - r) delibera sull'erogazione di prestazioni straordinarie e sussidi una tantum ai sensi dell'articolo 12;
 - s) adegua autonomamente lo Statuto a norme di Legge rese obbligatorie; tali modifiche devono essere portate tempestivamente a conoscenza degli associati;
 - t) delibera l'ammissione al Fondo di cittadini italiani o stranieri il cui rapporto di lavoro si costituisca all'estero, in deroga all'articolo 6.

Art. 22 – Convocazione del Consiglio

- 1) Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando lo richiedano almeno 2 (due) dei Consiglieri in carica o dal revisore contabile.
- 2) La convocazione è fatta per iscritto mediante lettera o altra forma telematica idonea, da recapitare almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.
- 3) Nei casi di urgenza il termine è abbreviato a tre giorni.

- 4) Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
- 5) Il Presidente, su richiesta di almeno 2 (due) dei presenti, ha facoltà di aggiornare l'adunanza, fissandone la nuova data, per una sola volta. In questo caso non è necessaria una nuova convocazione scritta e l'ordine del giorno non è modificabile.
- 6) Il Segretario redige il verbale delle sedute. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare:
 - a) la data dell'adunanza;
 - b) l'identità dei partecipanti;
 - c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
 - d) le modalità e il risultato delle votazioni;
 - e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.
- 7) Il Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, ha facoltà di aggiornare la riunione, fissandone contestualmente la nuova data. In tale ipotesi non è necessaria una nuova convocazione scritta, ma non può più essere modificato l'ordine del giorno originario.

Art. 23 – Presidente, Vicepresidente, tesoriere e segretario

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, lo rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi e gli Associati con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza.

In caso di sua assenza o di suo impedimento è sostituito dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente del Fondo:

- a) convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni;
- b) vigila sul funzionamento del Fondo e sulla corretta esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio;
- c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, ne constata la regolarità della costituzione, verifica la validità delle eventuali deleghe e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
- d) tiene i rapporti con gli organismi esterni e le parti sociali;
- e) comunica al C.d.A. e al Revisore Contabile le situazioni di conflitto di interesse di cui sia venuto a conoscenza, specificandone la natura;
- f) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o attribuito dal Consiglio.

La nomina e la revoca del Presidente, del Vicepresidente, del tesoriere e del segretario devono avvenire con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede a effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio ritenga di volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento quant'altro il Consiglio ritenga di volergli delegare.

Art. 24 – Il Revisore contabile

Il Revisore è designato dall'Azienda tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazie e giustizia ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche e ne sostiene i costi.

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Revisore:

- a) vigila sulla gestione economica-finanziaria del Fondo
- b) controlla la contabilità
- c) verifica il bilancio consuntivo annuale e redige una relazione di accompagnamento;
- d) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento;
- e) vigila sulla legittimità di tutte le deliberazioni del Consiglio e sulla compatibilità delle attività del Fondo con le sue finalità istituzionali;
- f) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo.

Al Revisore spetta un compenso e il rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Art. 25 – Spese di gestione

1) L'Azienda mette gratuitamente a disposizione del Fondo il personale necessario al suo funzionamento e si fa carico delle spese generali di gestione del Fondo.

2) In caso di adesione al Fondo, le spese generali di gestione non ricadono sugli associati ma sono a carico della Società fatte salve altre eventuali spese tempo per tempo deliberate dal Consiglio.

Art. 26 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiede il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve presentare all'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 27 – Libri sociali e registri contabili

1. I libri sociali e i registri contabili che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 28 – Revisione delle Statuto

Per la revisione o la modifica del presente Statuto decidono, su proposta del Consiglio, l'assemblea straordinaria o gli associati mediante referendum.

Le modifiche statutarie approvate sono immediatamente operative.

Art. 29 – Scioglimento dell'associazione

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione designa un liquidatore. Un secondo liquidatore è designato dall'Azienda.

I liquidatori devono destinare l'eventuale saldo attivo di liquidazione e il patrimonio residuo non dismesso secondo le modalità decise dall'assemblea che delibera lo scioglimento.

Dette eccedenze devono comunque essere destinate a enti senza scopo di lucro che svolgano assistenza sanitaria, previdenziale o attività analoghe, privilegiando quelli che operano a favore dei dipendenti dell'Azienda o dei loro familiari.

Art. 30 – Clausola compromissoria – Collegio arbitrale

1. . Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra gli associati o gli associati e il Fondo, l'organo amministrativo, l'organo di controllo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale del Fondo e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, può essere deferita al

giudizio di un Collegio arbitrale che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. Gli associati hanno facoltà di opporre ricorso ai provvedimenti del Fondo, a mezzo raccomandata A.R., entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. Avverso le decisioni del Consiglio è in facoltà dell'associato, promuovere entro i 30 giorni successivi al ricevimento del provvedimento il ricorso al Collegio arbitrale

4. Il Collegio arbitrale, costituito nei successivi trenta giorni, ai sensi della vigente legislazione sarà composto da tre membri: un rappresentante designato dal Fondo, un rappresentante designato dall'iscritto e un terzo rappresentante da designarsi di comune accordo, tenuto conto della materia oggetto del provvedimento avverso il quale è stato proposto il ricorso. Il Collegio si riunisce nel Comune sede del Fondo.

5. Ciascuna delle parti sostiene le spese del componente da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo rappresentante.

6. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza e sono vincolanti per le parti. La decisione del Collegio Arbitrale è inappellabile.

Art. 31 – Rinvio e foro competente

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Per le controversie non deferibili al collegio arbitrale, il foro competente è quello del luogo ove ha la sede il Fondo.